

**SUPPLEMENTO AL
DOCUMENTO INFORMATIVO**

**RELATIVO AD OPERAZIONE SIGNIFICATIVA DI CONFERIMENTO IN NATURA
E OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi degli articoli 70, quarto comma, e 71-*bis* del Regolamento Emittenti

**E ALLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, codice civile,
dell'art. 70, terzo comma, del Regolamento Emittenti e dell'art. 3 del D.M. 437/98

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti, 15
20142 Milano - Italia
Tel. +39 02 826881
Fax +39 02 8268 8062
www.eurofly.it
assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana SpA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Sede Operativa:
Aeroporto Intercontinentale
Milano Malpensa Terminal 2
21019 Somma Lombardo (VA) - Italia
Tel. +39 02 8268 8965 - fax +39 02 8268 8096

Cap. Soc. Euro 1.023.169 R.E.A. Milano n. 1336505 Reg. Imp. Milano 05763070017 P.IVA 03184630964 C.F. 05763070017

eurofly

PREMESSE

Premesso che:

- (i) il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. ("**Emittente**" o "la Società") ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo c.c., in merito a un'operazione di aumento del capitale sociale in natura e quindi con esclusione *ex lege* del diritto di opzione, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 8.000.000,00 di euro (ottomilioni/00) riservato al socio Meridiana S.p.A. ("**Meridiana**"), da liberarsi mediante il conferimento di due partecipazioni sociali ("**Operazione**");
- (ii) lo stesso Consiglio di Amministrazione ha redatto e messo a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori redatta in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2441, sesto comma, c.c., dell'articolo 70, terzo comma, del Regolamento Emittenti e in particolare secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A - Schema n. 2 di detto regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 ("**Relazione degli Amministratori**");
- (iii) lo stesso Consiglio di Amministrazione ha altresì reso pubblico il documento informativo redatto ai sensi degli artt. 70, 4° comma e 71-bis del Regolamento Emittenti ("**Documento Informativo**");
- (iv) in considerazione del fatto che, al momento della pubblicazione del Documento Informativo, l'aumento di capitale in denaro deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 9 novembre 2007 per un controvalore massimo di 15 milioni di euro era ancora in corso, il Consiglio di Amministrazione aveva preso, l'impegno di mettere a disposizione del pubblico un'integrazione al Documento Informativo che precisasse la composizione dell'azionariato dell'Emittente a seguito dell'Operazione (cfr. paragrafo 2.3 del Documento Informativo), alla luce dei risultati dell'offerta in opzione di cui al predetto aumento di capitale in denaro;
- (v) in data 22 febbraio 2008 Consob ha richiesto, ai sensi dell'art. 114, 5° del TUF, che venissero messe a disposizione del pubblico ulteriori informazioni in merito all'Operazione;
- il Consiglio di Amministrazione procede, con il presente documento, a integrare la Relazione degli Amministratori nonché il Documento Informativo alla luce degli impegni e delle richieste sopra indicate.

Si segnala che i termini in maiuscolo non definiti nel presente documento hanno lo stesso significato ad essi attribuito nella Relazione degli Amministratori e/o nel Documento Informativo.

1. Coinvolgimento del Comitato di Controllo Interno e comunque degli amministratori indipendenti nell'assunzione della decisione del Consiglio di Amministrazione di proporre all'assemblea l'aumento di capitale in natura relativo all'Operazione.

La decisione di sottoporre l'Operazione all'Assemblea dei soci (sia l'Operazione in sé di aumento di capitale in natura mediante il conferimento della Partecipazione Wokita e della Partecipazione Sameitaly sia i tempi di esecuzione della medesima) è stata assunta dal Consiglio all'unanimità (e quindi con il voto dei consiglieri indipendenti e, più in generale, con il voto determinante dei consiglieri non correlati al socio Meridiana) per la prima volta in occasione dell'approvazione del piano industriale 2007/2009 (di cui l'Operazione costituisce elemento essenziale ai fini della riconversione industriale dell'Emittente) in data 28 giugno 2007.

In occasione delle successive modifiche apportate a detto piano, peraltro sempre approvate all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione non ha mai messo in discussione l'essenzialità dell'Operazione. Questa è stata approvata in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2008, sempre con voto unanime.

Con specifico riferimento all'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio e del coinvolgimento degli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, in conformità a quanto indicato nella Relazione sulla conformità del sistema di *corporate governance* e sull'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate, approvata dall'Emittente in data 29 marzo 2007, in caso di operazioni rilevanti con parti correlate, l'attività del Consiglio di Amministrazione deve essere *"supportata da parere preventivo del Comitato per il Controllo Interno e/o dall'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimano un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione"*.

Nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione, pur consapevole del fatto che il valore del conferimento di cui all'Operazione sarebbe poi stato oggetto di controllo, come per legge, da parte di un soggetto terzo e indipendente, ovvero dal perito nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2343 c.c., ha deciso – anche in considerazione delle complessità delle valutazioni insite in un aumento di capitale in natura comportante *ex lege* l'esclusione del diritto di opzione in capo ai soci – di avvalersi di un esperto indipendente. A tale fine, con delibera del 28

settembre 2007, il Consiglio ha nominato all'unanimità (e quindi con il voto favorevole – indispensabile ai fini dell'approvazione della medesima delibera – di tutti gli amministratori non correlati al socio Meridiana) Efibanca S.p.A. quale *advisor* per gli aspetti economico-finanziari dell'Operazione.

Il ruolo dei consiglieri indipendenti nell'assunzione delle decisioni *de qua* è stato determinante. Difatti, a seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2007 da alcuni consiglieri non indipendenti, il Consiglio di Amministrazione è stato integrato con la nomina di ulteriori consiglieri indipendenti. Attualmente la maggioranza dei componenti del Consiglio è rappresentata da consiglieri indipendenti, comprendendo però tra questi il professor Lorenzo Caprio che, pur in possesso dei requisiti di indipendenza e privo di deleghe operative, non è tuttavia qualificabile come indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina di Borsa in quanto, rivestendo la carica di Presidente dell'Emittente, è un "esponente di rilievo" dello stesso.

2. Misure adottate per assicurare il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale per dare concreta attuazione all'art. 2391 c.c., all'art. 150 del TUF e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

In conformità a quanto indicato nel codice di autodisciplina delle società quotate e in particolare ai commenti all'art. 9 del medesimo, il Consiglio di Amministrazione, sin dal suo insediamento in data 28 dicembre 2006, ha preso atto, in modo generale e sintetico e in via preventiva, proprio in considerazione della presenza al suo interno di diversi componenti espressione del socio Meridiana, della circostanza che questi sarebbero stati portatori di interessi rilevanti ai sensi dell'art. 2391 c.c. in relazione a qualsiasi operazione che avesse coinvolto la stessa Meridiana.

In relazione all'Operazione, il Consiglio, al fine di attenersi a principi di correttezza sostanziale e procedurale:

- ha proceduto alla nomina di due *advisor* indipendenti, uno in relazione alla definizione dei valori dell'aumento di capitale in denaro (Banca Aletti S.p.A.) e un'altro per la definizione dei valori dell'aumento di capitale in natura (Efibanca S.p.A.); tali *advisor* non sono in alcun modo legati a parti correlate dell'Emittente;
- ha invitato, tutte le volte in cui fosse opportuno, gli *advisor* alle sedute del Consiglio, affinché ciascun consigliere potesse porre quesiti e ottenere spiegazioni e chiarimenti;
- ha preso atto delle valutazioni effettuate dal perito nominato dal Tribunale di Milano (che ha valutato i conferimenti oggetto dell'Operazione 8,4 milioni di euro), applicando allo stesso un ulteriore sconto e convocando l'assemblea per deliberare su un importo

complessivo non superiore a 8 milioni di euro (e quindi entro l'importo complessivo massimo di Euro 12 milioni ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2007);

- in occasione della fissazione del prezzo delle azioni rivenienti dall'Operazione, ha fissato in euro 2,248 il prezzo di emissione delle predette nuove azioni, a fronte di un corso di borsa del titolo che, dal momento dello stacco del diritto di opzione per l'aumento di capitale in denaro, ha oscillato tra un massimo di 1,766 e un minimo di 1,359. Tale prezzo è stato individuato sulla base di un valore economico per azione del capitale di Eurofly ante aumento di capitale in denaro pari a 3.00 euro, ben superiore a quello risultante dalla relazione dell'*advisor* (pari a 2,796 euro, quale media dei valori ottenuti dalla applicazione dei metodi principali di valutazione utilizzati, l'*unlevered discounted cash flow* e il metodo dei prezzi di Borsa) e corrispondente a circa il limite massimo (3,01 euro) dei valori di riferimento determinati con l'applicazione del metodo dei prezzi di Borsa. La Relazione degli Amministratori è stata approvata da un consiglio con una netta maggioranza di indipendenti.

3. Considerazioni degli amministratori sui benefici e sui costi connessi all'Operazione rispetto a una soluzione alternativa e quantificazione delle sinergie prevedibili che giustificano il valore attribuito al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente alla Partecipazione Wokita e alla Partecipazione Sameitaly

L'Operazione, come indicato nel Prospetto Informativo e nel Documento Informativo redatto dall'Emittente, congiuntamente all'aumento di capitale in denaro, perfezionatosi in data 20 febbraio 2008, costituisce uno dei presupposti per il sostenimento del piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 28 giugno 2007, modificato in data 12 settembre 2007 e aggiornato in data 27 ottobre 2007.

Come noto, tale Piano Industriale prevede nel triennio 2008-2010 - tramite l'esecuzione congiunta delle due operazioni (i) il risanamento della Società, con il recupero dell'equilibrio economico e finanziario e (ii) la riconversione industriale della Società - tramite una forte integrazione con l'azionista di riferimento Meridiana - trasformandola da vettore quasi esclusivamente *charter* a compagnia aerea di linea o quanto meno *misto charter*.

In tale ottica, e con riferimento infine ai benefici attesi dall'Operazione, si rileva che le reti Wokita e Sameitaly rappresentano i veicoli con cui il Piano Industriale prevede di realizzare l'integrazione operativa tra la Società e Meridiana e la riconversione industriale della prima.

Tali reti hanno caratteristiche distintive ed uniche, i servizi da esse offerti non sono acquisibili per via contrattuale con soggetti alternativi e non potrebbero essere allestite *ex novo* se non con rilevanti tempi e oneri di *start-up*, entrambi non compatibili con le necessità di riconversione industriale della Società.

Inoltre, l'operazione di conferimento consente di ottenere una garanzia di stabilità dello sfruttamento futuro delle reti Wokita e Sameitaly, sino alla possibilità - prevista nei patti parasociali stipulati dalla Società con Meridiana - di acquisirne il controllo in caso di disimpegno dell'investimento di Meridiana nell'Emittente. Tale stabilità, garantita dal possesso azionario del 50% del capitale delle due società conferite, non potrebbe essere raggiunta con la sola stipula di accordi commerciali di integrazione.

Le sinergie che si concretizzano con il conferimento consentiranno all'Emittente di realizzare un incremento dei passeggeri e quindi dei ricavi complessivi delle attività di linea di medio e lungo raggio, generato sia dalla rete Sameitaly che dal portale Wokita e una riduzione del costo di distribuzione della linea in quanto le condizioni contrattuali delle conferenti reti sono migliori di quelle in essere a oggi con altri operatori.

Tali sinergie sono state quantificate in un incremento della marginalità rispettivamente di 4,5 milioni di euro nel 2008, 4,9 milioni di euro nel 2009, e 3,2 milioni di Euro nel 2010.

Si rileva infine che l'Operazione consente un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Società.

4. Calendario dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione intende procedere nei primi giorni di marzo 2008 e comunque entro il 15 marzo 2008, alla stipula dell'atto di conferimento delle partecipazioni societarie oggetto dell'Operazione e alla revisione della relazione di stima del perito in occasione di un'apposita riunione del Consiglio medesimo.

Il trasferimento delle quote relative a Wokita e Sameitaly sarà iscritto nel libro soci delle rispettive società a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 2470 c.c. (esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e deposito presso il Registro delle Imprese).

Successivamente all'espletamento delle procedure sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione depositerà un nuovo prospetto informativo (ai fini della sola quotazione delle azioni rivenienti dall'Operazione) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione Consob.

Le azioni saranno emesse successivamente alla pubblicazione del relativo prospetto informativo.

5. Aggiornamento delle informazioni date nella Relazione degli Amministratori e nel Documento Informativo in tema di prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Operazione, effetto diluitivi sugli azionisti di minoranza ed effetti della sottoscrizione dell'aumento di capitale in natura da parte di Meridiana

Sulla base della formula proposta dal Consiglio di Amministrazione per la definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Operazione, come già ipotizzato nell'ultimo paragrafo del capitolo 4 della Relazione degli Amministratori, a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Denaro, il prezzo di emissione di tali nuovi azioni sarà pari a 2,248 euro.

Al perfezionamento dell'aumento di capitale in natura, la composizione dell'azionariato dell'Emittente sarà la seguente:

Azionisti Eurofly S.p.A.	n. azioni detenute	Quota Percentuale
Meridiana	12.928.831	46,10%
Altri azionisti	15.114.607	53,90%
Totale	28.043.438	100,00%

Meridiana pertanto deterrà un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'Emittente.

A seguito dell'Operazione, il numero delle azioni dell'Emittente prese a riferimento per il calcolo di qualsiasi indicatore per azione, subirà una modifica corrispondente all'incremento del numero di azioni emesse a fronte del conferimento. In particolare, il numero delle azioni in essere al 30 giugno 2007, era pari a n. 13.355.302 azioni mentre il numero delle azioni post Operazioni sarà pari a 28.043.438.

Considerato che l'Operazione non determina effetti né sul risultato economico ordinario dopo la tassazione, né sul risultato economico netto, né sul *cash-flow*, si indica di seguito l'impatto sugli indicatori per azione derivante dal solo incremento del numero di azioni costituenti il capitale sociale dell'Emittente post Operazione:

	Dati storici*	Dati pro forma **

Risultato economico ordinario dopo la tassazione	-1,29	-0,61
Risultato economico netto	-1,22	-0,58
Cash flow	0,64	0,31

* numero di azioni pari a 13.355.302

** numero di azioni pari a 28.043.438

A seguito dell'approvazione dell'Operazione, il primo comma dell'art. 5 dello statuto sociale (capitale sociale) risulta modificato come di seguito indicato.

Vecchio testo	Testo a seguito dell'Aumento di Capitale in Denaro	Testo a seguito dell'Operazione
<p align="center">Capitale sociale</p> <p align="center">Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è determinato in euro 1.023.169 (unmilione ventitremilacentosessantaneve) diviso in numero 13.355.302 (tredicimilioni trecentocinquantacinquemila e duecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>[omissis]</p>	<p align="center">Capitale sociale</p> <p align="center">Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è determinato in euro 6.253.995,46, (seimilioniduecentocinquantatremilanoventonovantacinque/46) diviso in numero 24.484.720 (ventiquattromilioni quattrocentottantaquattromilasettecentoventi) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>[omissis]</p>	<p align="center">Capitale sociale</p> <p align="center">Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è determinato in euro 6.503.105,72 (seimilionicinquecentotremilacentocinque/72), diviso in numero 28.034.438 (ventottomilioni trentaquattromilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>[omissis]</p>

6. Permanenza in capo a Meridiana del controllo su Wokita e Sameitaly nonché patti parasociali relativi alle medesime società.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.127 del 9 Aprile 1991, Meridiana sarà tenuta a consolidare in bilancio Wokita e Sameitaly in quanto:

- deterrà direttamente il 50% del capitale delle società conferite

- deterrà il controllo di Eurofly, che a sua volta detiene il restante 50% del capitale delle due società.


Di conseguenza, per ciò che concerne l'Emittente, a fronte dell'incremento di patrimonio netto derivante dal conferimento e ammontante a un massimo di 8 milioni di Euro, avrà luogo la rilevazione contabile nell'attivo patrimoniale del corrispondente valore di conferimento della Partecipazione Wokita e della Partecipazione Sameitaly, che si qualificheranno come "Partecipazioni in imprese collegate".

Senza pregiudizio di quanto sopra, si precisa che in forza dei patti parasociali, approvati in data odierna dai rispettivi consigli di amministrazione dell'Emittente e di Meridiana (e allegati alla presente) Wokita e Sameitaly saranno gestite in via paritetica ai termine di cui a detti patti parasociali. Si precisa infine che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha in data odierna riservato a sé nella propria collegialità, senza quindi possibilità di delega ad alcuno dei consiglieri, il potere di nomina dei consiglieri di propria competenza nei consigli di amministrazione di Wokita e Sameitaly.

Milano, 26 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

prof. Lorenzo Caprio



26 febbraio 2008

Patto Parasociale

tra

Meridiana S.p.A. con sede in Olbia (Olbia Tempio), presso il Centro Direzionale - Aeroporto Costa Smeralda, avente capitale sociale Euro 51.033.349 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 05875940156 (**Meridiana**), in persona del [●], munito dei necessari poteri

- da una parte -

e

Eurofly S.p.A., con sede legale in Milano, via Ettore Bugatti n. 15, avente capitale sociale Euro 1.023.169 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 05763070017, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana (**Eurofly**), in persona del [●], munito dei necessari poteri

- dall'altra parte -

(di seguito, congiuntamente, le **Parti**)

premesso che

- A.** Meridiana detiene l'intero capitale sociale di (i) Sameitaly S.r.l., società unipersonale, con sede in Olbia (Olbia Tempio), presso il Centro Direzionale - Aeroporto Costa Smeralda, avente capitale sociale di Euro 95.000, codice fiscale e Partita IVA 02274170907, che svolge attività di *general sales agent* di Meridiana per l'Italia (**Sameitaly**) e (ii) Wokita S.r.l., società unipersonale, con sede in Olbia (Olbia Tempio), presso il Centro Direzionale - Aeroporto Costa Smeralda, avente capitale sociale di Euro 35.000 con codice fiscale e Partita IVA 02191440904, che svolge attività di *tour operating on line* (**Wokita**, e congiuntamente a Sameitaly, le **Società**);
- B.** il Consiglio di Amministrazione di Eurofly ha approvato in data 27 ottobre 2007 un piano industriale volto, *inter alia*, alla riconversione industriale della società da vettore quasi esclusivamente *charter* a compagnia aerea di linea o quanto meno "misto *charter*" (**Piano Industriale**);
- C.** il Piano Industriale prevede un aumento di capitale in natura, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi 12 milioni di euro riservato, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo c.c. a Meridiana che conferirà una partecipazione rispettivamente

- te in Wokita e in Sameitaly pari al 50% del capitale sociale delle medesime;
- D.** a seguito del predetto aumento di capitale in natura, Meridiana deterrà una partecipazione in Wokita e una partecipazione in Sameitaly pari al 50% del capitale sociale delle medesime (**Quote di Meridiana**) ed Eurofly deterrà una partecipazione in Wokita e una partecipazione in Sameitaly pari al 50% del capitale sociale delle medesime (**Quote di Eurofly**, e congiuntamente alle Quote di Meridiana, le **Quote**);
- E.** le Parti intendono con il presente patto parasociale (**Patto Parasociale**) definire i reciproci impegni con riferimento (i) alla nomina degli organi amministrativi delle Società nonché (ii) alle Quote;

**tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue**

**art. 1
(premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

**art. 2
(organi sociali e amministrazione)**

2.1. Le Società saranno amministrate da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, che non potrà essere nominato per un periodo superiore a un esercizio sociale e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio.

2.2. Meridiana ed Eurofly avranno ciascuna il diritto di designare due membri del Consiglio di Amministrazione delle Società. Il Presidente di ciascuna Società è designato per turni annuali da Meridiana ed Eurofly e, pertanto, il primo Presidente Wokita sarà eletto da Meridiana ed il primo Presidente Same da Eurofly o viceversa e così successivamente.

2.3 Le Parti si impegnano a riservare al Consiglio di Amministrazione delle Società, evitando deleghe ad uno o più consiglieri, decisioni in merito ad approvazione del budget, investimenti e dismissioni di importo superiore a € 100.000, sottoscrizione di contratti di importo superiore a € 100.000, nomina e revoca del Direttore Generale e dei dirigenti delle Società, nonché operazioni straordinarie. Le parti concordano altresì che il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente ove ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori e che, in ipotesi di nomina del Collegio Sindaca-

le, ciascuna parte nomina un Sindaco Effettivo, mentre il Presidente verrà nominato a turno da ciascuna parte, restando inteso che il primo Presidente sarà nominato da Eurofly.

art. 3

(clausola di blocco)

Le Parti si impegnano (i) a non trasferire neppure parzialmente le rispettive partecipazioni nelle Società ovvero, in caso di aumento di capitale, i diritti di opzione, e (ii) a non iniziare, in relazione alle rispettive partecipazioni nelle Società e ai diritti d'opzione, trattative per il trasferimento, nemmeno a termine. Ai fini del presente Patto Parasociale, con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, ivi inclusi vendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle Quote o l'attribuzione a terzi di diritti di acquisto di Quote.

art. 4

(risoluzione di situazioni di stallo)

Nel caso in cui si verifichi uno stallo nel Consiglio di Amministrazione delle Società (dovendosi intendere per stallo una situazione di blocco decisionale, per parità di voti, per due riunioni consecutive) si applicherà la procedura di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 5 del 17.01.2003 e successive modificazioni, prevedendosi che la decisione sia da deferire ad un soggetto terzo da nominare da parte del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Le decisioni di tale soggetto non sono reclamabili e non possono contenere indicazioni vincolanti su altre questioni collegate a quella oggetto della decisione.

art. 5

(acquisto e vendita delle partecipazioni)

Qualora Meridiana cessi, per qualsiasi causa, di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su Eurofly S.p.a., Meridiana entro trenta giorni da tale avvenimento/evento comunicherà per iscritto ad Eurofly S.p.a., l'offerta di vendita delle proprie quote di partecipazione nel capitale della società Wokita S.r.l. e Samitaly S.r.l..

Il prezzo dell'offerta -indicato da Meridiana- dovrà essere determinato con riferimento al valore attribuito alle partecipazioni in Wokita S.r.l. e Sameitaly S.r.l. conferite in occasione dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento di capitale in natura (come eventualmente ridotte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2343 c.c.), rettificato altresì, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento economico a consuntivo e prospettico delle Società ri-

spetto ai business plan approvati dalle Società e assunti a base delle stime di conferimento. (elaborato Efibanca)

Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di Meridiana, Eurofly dovrà comunicare per iscritto a Meridiana se intende acquistare le quote di Meridiana per un corrispettivo pari al prezzo indicato da Meridiana nella sua comunicazione ovvero se intende vendere a Meridiana, obbligata all'acquisto, le proprie quote nelle due Società, sempre al prezzo indicato da Meridiana nella predetta comunicazione.

Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di Eurofly S.p.a., la stessa Eurofly S.p.a. e Meridiana dovranno stipulare i relativi contratti di vendita delle quote nelle predette Società, procedendo al pagamento di metà del prezzo al momento della firma dei contratti e dell'altra metà entro tre giorni di calendario dall'iscrizione nel libro soci delle rispettive società dell'avvenuto trasferimento delle quote.

art. 6
(Statuti)

Le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile successivamente alla data di stipulazione del Presente Patto Parasociale, a modificare gli Statuti delle Società attualmente vigenti, eliminando dai medesimi la previsione relativa alla prevalenza del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità dei voti dei suoi componenti.

art. 7
(accordi per la commercializzazione di servizi)

Meridiana, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., si impegna a far sì che le Società, per tutta la durata del Patto, applichino ad Eurofly, a parità di prestazioni, in merito rispettivamente, per Wokita a servizi di *tour operating on line* e per Sameitaly alla vendita di servizi di trasporto aereo di linea e *charter*, le medesime condizioni contrattuali dei corrispondenti accordi conclusi dalle Società con Meridiana.

art. 8
(durata)

Il presente Patto Parasociale avrà efficacia per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del conferimento di cui alla premessa C). Esso si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di

5 (cinque) anni in assenza di disdetta comunicata da una delle parti entro il termine di 90 (novanta) giorni precedenti la data della prima scadenza.

art. 9

(elezioni di domicilio e comunicazioni)

9.1. Ai fini del presente Patto Parasociale le Parti eleggono domicilio come segue:

- quanto a Meridiana: Olbia, presso il Centro Direzionale - Aeroporto Costa Smeralda;
- quanto a Eurofly: Milano, via Ettore Bugatti n. 15;

ovvero a quei diversi indirizzi che ciascuna delle Parti provvederà a comunicare all'altra con lettera raccomandata.

9.2. Le comunicazioni per le quali la legge o il presente Patto Parasociale non richiedono una particolare forma potranno essere effettuate anche per telefax ai seguenti numeri ed indirizzi:

- quanto a Meridiana fax n. [●];
- quanto a Eurofly fax n. [●];

ovvero a quei diversi numeri che ciascuna Parte provvederà a comunicare all'altra con lettera raccomandata.

art. 10

(legge applicabile e clausola arbitrale)

10.1. Il presente Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana.

10.2. Ogni controversia derivante dal presente Patto Parasociale sarà decisa con un arbitrato rituale di diritto da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

* * * * *